



## Em002-3 Guida Licenze OSS

Raccomandazione sull'informatica nell'Amministrazione federale<sup>1</sup>

Il presente documento è un allegato indipendente al documento principale Em002.

Classificazione <sup>2</sup> :	Non classificato
Carattere vincolante <sup>3</sup> :	Raccomandazione
Settore di pianificazione <sup>4</sup> :	TIC dell'Amministrazione federale
Versione attuale:	2.0
Sostituisce versione:	1.0 del 24.02.2025
Stato:	Approvato
Data di approvazione (versione attuale):	9.12.2025 (Versione italiana del 15.4.2026)
Approvato da, base legale:	Il Delegato alla trasformazione digitale e la governance delle TIC (D-TDT), ai sensi dell'articolo 40 dell'Ordinanza del 1° maggio 2025 sui Servizi Digitali e la Trasformazione Digitale nell'Amministrazione Federale (Ordinanza sulla Digitalizzazione, DigiV), SR 172.019.1
Lingue:	Tedesco (originale), francese, italiano, inglese (traduzioni)
Licenza	CC0 1.0 Universal Questo documento è pubblicato sotto la licenza CC0 e può quindi essere utilizzato, modificato e distribuito in ogni formato e anche a scopi commerciali.

<sup>1</sup> «Empfehlung zur Bundesinformatik» secondo [P035], n. 4.6

<sup>2</sup> Riguardo alla classificazione AD USO INTERNO e CONFIDENZIALE cfr. ordinanza dell'8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn, RS 128.1)

<sup>3</sup> Si veda la nota 1.

<sup>4</sup> Settori di pianificazione secondo la Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 del 3 aprile 2020 (SB000)

## Indice


<b>1</b>	<b>Management summary .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Diritto d'autore e licenze: basi.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Licenze OSS .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1</b>	<b>Basi .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2</b>	<b>Licenze open source.....</b>	<b>6</b>
<b>4.3</b>	<b>«Copyleft» e licenze permissive .....</b>	<b>6</b>
4.3.1	In generale .....	6
4.3.2	Licenze open source con «copyleft» forte .....	7
4.3.3	Licenze open source con «copyleft» debole.....	8
4.3.4	Licenze open source permissive .....	8
<b>4.4</b>	<b>Compatibilità delle licenze open source.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Licenze per il mero utilizzo .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Licenza per progetti propri / creazione e in caso di contributi .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Casi d'uso e rispettive licenze adatte .....</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Temi legali particolari.....</b>	<b>16</b>
<b>8.1</b>	<b>Aspetti internazionali .....</b>	<b>16</b>
<b>8.2</b>	<b>Esclusione della responsabilità e della garanzia.....</b>	<b>16</b>
<b>8.3</b>	<b>«Copyleft» e rilascio di licenze tra i servizi dell'Amministrazione federale .....</b>	<b>16</b>
<b>8.4</b>	<b>Rilascio di licenze di brevetti .....</b>	<b>17</b>
<b>8.5</b>	<b>«Dual Licensing».....</b>	<b>17</b>
<b>8.6</b>	<b>Modifica di licenze a posteriori .....</b>	<b>18</b>
<b>8.7</b>	<b>Menzione dei «contributor» (collaboratori e terzi).....</b>	<b>18</b>
<b>8.8</b>	<b>Diritti d'autore e licenze nell'ambito dell'IA generativa per la creazione di codici .....</b>	<b>19</b>
<b>8.9</b>	<b>«Contributor license agreement» (CLA) e Developer certificate of origin (DCO) .....</b>	<b>19</b>
<b>8.10</b>	<b>Problematica (L) GPL-3.0 e IoT 7.4.4.....</b>	<b>21</b>
<b>8.11</b>	<b>Posizione giuridica della documentazione.....</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Ulteriori informazioni su questioni giuridiche .....</b>	<b>22</b>
	<b>Appendice .....</b>	<b>24</b>
<b>A.</b>	<b>Modifiche rispetto alla versione precedente .....</b>	<b>24</b>
<b>B.</b>	<b>Riferimenti .....</b>	<b>24</b>
<b>C.</b>	<b>Abbreviazioni .....</b>	<b>24</b>
<b>D.</b>	<b>Esempi di rilasci riusciti e delle loro licenze.....</b>	<b>25</b>

# 1 Management summary

Per la creazione di un nuovo progetto nell'Amministrazione federale, si consiglia di utilizzare una di queste due licenze:

- **Licenza AGPL:** è auspicato un effetto «copyleft». Il codice modificato deve in ogni caso rifluire nella collettività e può quindi essere reintegrato anche dall'Amministrazione federale. Si consiglia di utilizzare la versione più attuale della licenza. In questo modo si tiene conto del principio «public money – public code». I diritti di terzi, in particolare in caso di ulteriori sviluppi, possono indebolire la LGPL.
- **Licenza MIT:** deve essere possibile sviluppare delle applicazioni proprietarie tramite terzi sulla base del codice dell'Amministrazione federale. Se si desidera specificatamente un «non-endorsement», è preferibile la clausola BSD-3.

Il seguente grafico può agevolare la scelta della licenza:



Queste due licenze rappresentano in un certo senso i due estremi dello spettro delle licenze OSS. Può essere opportuno scegliere una licenza più adatta a un progetto specifico. La presente guida propone suggerimenti concreti in tal senso.

Se dall'analisi delle librerie di software risulta che è necessario utilizzare un altro tipo di licenza, gli sviluppatori sono tenuti a informare il capoprogetto. L'analisi è esposta nel documento «Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto».

In linea di massima, per le collaborazioni a progetti esistenti sono accettabili tutte le licenze compatibili con l'OSI.

## 2 Introduzione

L'articolo 9 della legge federale del 17 marzo 2023<sup>5</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) stabilisce che le autorità federali sono tenute a pubblicare con una licenza di tipo open source i software che sviluppano esse stesse o fanno sviluppare.

Il presente documento si pone le seguenti finalità:

- introduzione ai temi del diritto d'autore in materia di software e licenze OSS;
- presentazione delle licenze OSS la cui utilizzazione non comporta problemi per l'Amministrazione federale. Le licenze che non sono citate nel presente documento e i software a esse collegati non possono essere utilizzati senza una verifica ulteriore delle disposizioni contrattuali da parte del servizio giuridico competente;
- ausilio nella selezione di una licenza per lo sviluppo o l'acquisto di un progetto che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 9 LMeCA.

## 3 Diritto d'autore e licenze: basi

Il diritto d'autore statuisce da un lato i diritti morali dell'autore e, dall'altro, i diritti economici (diritti di valorizzazione). Fra i diritti morali dell'autore rientrano per esempio il diritto al riconoscimento del diritto d'autore o il diritto di decidere se e quando pubblicare un'opera. Fra i diritti di valorizzazione rientra invece, per esempio, il diritto di produrre o diffondere le copie (esemplari) di un'opera.

La legge del 9 ottobre 1992<sup>6</sup> sul diritto d'autore (LDA) riconosce una serie di ulteriori diritti morali dell'autore e di valorizzazione (cfr. art. 8 segg. LDA). Tali diritti nascono contestualmente alla creazione dell'opera e spettano immediatamente all'autore.

L'articolo 2 LDA stabilisce le condizioni necessarie a garantire la protezione del diritto d'autore. Solo se tali condizioni sono soddisfatte sussiste un'opera protetta ai sensi della legge.

Condizioni:

- l'opera deve essere stata generata («creazione»); un mero ritrovamento non è sufficiente. Per esempio, i dati scaturiti dalla ricerca, ossia i risultati degli esperimenti, non possono costituire opere;
- la creazione deve essere «dell'ingegno», ovvero deve derivare da un essere umano;
- l'opera deve essere stata fatta vedere o udire, ovvero resa percepibile. La semplice idea che sta dietro a un'opera non è protetta, ma lo è solo la sua forma esterna. Alcuni esempi sono la resa di un testo scritto su carta o l'esecuzione di un brano musicale;
- individualità: l'opera deve mostrare un certo livello minimo di individualità. Un'opera che chiunque creerebbe in egual modo non è protetta.

Sono degni di protezione diversi tipi di opere, come per esempio testi letterari o scientifici, opere musicali, fotografiche, cinematografiche e altre opere visive e audiovisive.

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 LDA può costituire un'opera in particolare anche un software, laddove le suddette condizioni siano soddisfatte.

---

<sup>5</sup> [RS 172.019](#)

<sup>6</sup> [RS 231.1](#)

Dal momento in cui sono generati, i diritti d'autore spettano esclusivamente all'autore. Soltanto questi può impedire che qualcun altro eserciti le azioni che ne derivano, ma al tempo stesso può non essere l'unica figura a esercitare i propri diritti:

- l'autore può trasferire i diritti a terzi (p. es. vendendoli). Il nuovo titolare dei diritti può quindi farli valere esattamente come se ne fosse l'autore;
- in alternativa, l'autore può concedere i propri diritti a terzi anche su licenza. In termini semplici, una licenza è un contratto secondo cui il titolare dei diritti concede a un terzo di utilizzare l'opera. L'autore mantiene comunque i diritti, ma rinuncia alla loro applicazione in favore del licenziatario.

Se un programma per computer viene creato nel quadro di un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ottiene una licenza esclusiva per l'utilizzo (art. 17 LDA). Ai collaboratori resta in sostanza il diritto morale dell'autore sul software (o, in base alla teoria riconosciuta in materia, solo una parte essenziale). Nel diritto in materia di personale federale la situazione giuridica è la stessa.

## 4 Licenze OSS

### 4.1 Basi

In sostanza, i software a codice sorgente aperto (OSS) si contraddistinguono per le caratteristiche seguenti (sulla base della definizione della Open Source Initiative (OSI<sup>7</sup>):

- è ammessa la diffusione illimitata e gratuita del software;
- il software è presente nel codice sorgente;
- in genere, sono ammesse modifiche del software e la loro diffusione con la stessa licenza;
- non si possono escludere persone o gruppi di persone dall'utilizzo, né settori d'impiego (in particolare non si può escludere l'utilizzo commerciale);
- non si può limitare la diffusione del software insieme ad altri software (p. es. software a codice sorgente chiuso).

Le motivazioni più frequenti dell'utilizzo degli OSS sono innanzitutto il risparmio sui costi grazie al ricorso a un considerevole pool già esistente di software liberamente utilizzabili. Le aziende che utilizzano di frequente OSS sono spesso anche in grado di risparmiare in questo modo parti notevoli del proprio budget IT. Inoltre, un codice liberamente disponibile può essere facilmente adattato alle proprie esigenze. Optare per un OSS evita infine anche l'effetto «vendor lock-in»<sup>8</sup>.

### 4.2 Licenze open source

Le licenze open source sono innanzitutto normali contratti di licenza per programmi per computer.

Rispetto ai normali contratti di licenza, quelli OSS vengono stipulati normalmente quando si esercita solo una delle libere forme di utilizzo descritte nella licenza (p. es. copiando, diffondendo o modificando un software).

### 4.3 «Copyleft» e licenze permissive

#### 4.3.1 In generale

Una licenza open source secondo la OSI può contenere una cosiddetta disposizione di «copyleft». Le modifiche a software con questo tipo di licenza devono essere offerte di nuovo alle stesse condizioni a cui erano poste per il software originario. Chi apporta tali modifiche, se diffonde il software a codice sorgente aperto sotto forma di codice oggetto leggibile a macchina, deve offrire ai destinatari anche il codice sorgente.

Usando i termini espressi dalla «Free Software Foundation», l'effetto «copyleft» protegge la libertà degli sviluppatori e garantisce così che un software inizialmente libero rimanga tale per sempre.

Con le licenze «copyleft» avviene quindi una specie di operazione di scambio fra la community, da un lato, e le aziende che utilizzano il software, dall'altro. Gli utenti che sono obbligati

---

<sup>7</sup> <https://opensource.org/>

<sup>8</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/Vendor\\_lock-in](https://it.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in)

a sottoporre alla rispettiva licenza i propri sviluppi in cambio dell'acquisto dal pool di software esistente contribuiscono così all'ulteriore sviluppo del pool stesso. Ciò va a beneficio di entrambe le parti.

La disposizione del «copyleft» provoca in un certo senso un effetto «contagioso»: se il software con licenza «copyleft» viene integrato in un software che fino a quel momento era stato proprietario, quest'ultimo deve essere pubblicato con una licenza open source compatibile.

Allo stesso modo, se si utilizza un codice sorgente con licenza «copyleft» si deve prestare attenzione al fatto che questo venga integrato solo nei casi in cui il software che ne risulta può e deve essere pubblicato con una licenza open source.

Se una licenza open source non contiene disposizioni di «copyleft» (licenza open source permissiva), questa può essere scelta liberamente per le versioni rielaborate del codice. Così è inoltre possibile, in particolare, sottoporre di nuovo le rielaborazioni a una licenza software proprietaria e integrare il rispettivo codice sorgente in software proprietari.

Le licenze open source si suddividono essenzialmente nelle **seguenti categorie**:

1. licenze open source con **«copyleft» forte**;
2. licenze open source con **«copyleft» debole**;
3. licenze open source **permissive o non «copyleft»**.

### 4.3.2 Licenze open source con «copyleft» forte

Nell'utilizzo di una licenza open source con «copyleft» forte, le nuove versioni derivate del software originario, se vengono trasmesse a terzi, devono essere sottoposte alle condizioni della licenza originaria ed essere messe a disposizione di terzi anche come codice sorgente.

Le due licenze seguenti rappresentano sul mercato le licenze open source rilevanti con «copyleft» forte:

- GNU General Public License (GPL): una gran parte degli OSS si trova oggi sotto questa licenza
- GNU Affero General Public License (AGPL)

La differenza essenziale fra GPL e AGPL si riferisce al tipo di utilizzo che genera il «copyleft»: nel caso del software GPL, il codice sorgente modificato deve essere offerto solo se la nuova versione software viene proposta a terzi come programma eseguibile (p. es. come app mobile). Se, invece, il software viene messo a disposizione solo tramite Internet (dal proprio cloud dei propri server), per esempio sotto forma di «software as a service» o interfaccia di programmazione («application programming interface»), il «copyleft» non genera questo effetto.

Se il software è sotto il tipo di licenza AGPL, il codice sorgente modificato deve essere consegnato anche se la funzionalità del software viene offerta tramite sito web o interfaccia di programmazione. La AGPL è pertanto più stringente della GPL.

Nel caso di licenze con forte «copyleft», quest'ultimo non riguarda soltanto il rispettivo modulo software («library»), bensì l'intero programma software in cui in determinate circostanze viene integrato un modulo software sottoposto a licenza «copyleft». Si verifica il suddetto effetto di «contagio».

### 4.3.3 Licenze open source con «copyleft» debole

Anche le licenze con «copyleft» debole impongono che le modifiche al rispettivo codice sorgente siano rilasciate nuovamente a destinatari terzi con la licenza open source originaria.

Diversamente dalle licenze con «copyleft» forte, non provocano però l'effetto di «contagiare» anche altri componenti software delimitabili (altre librerie o il programma principale stesso) con la loro licenza. Ciò consente di integrare software open source con «copyleft» debole in software proprietari o in software con altre licenze OSS senza che debbano essere rilasciati sotto la licenza originaria.

Di seguito le licenze open source con «copyleft» debole più utilizzate:

- GNU Lesser General Public License (LGPL);
- Mozilla Public License 2.0 (MPL);
- Common Development and Distribution License (CDDL);
- Eclipse Public License (EPL)<sup>9</sup>;
- Microsoft Reciprocal License (Ms-RL);
- European Union Public License (EUPL)<sup>10</sup>

### 4.3.4 Licenze open source permissive

Le licenze senza effetto «copyleft» si contraddistinguono per il fatto che non impongono disposizioni al licenziatario riguardo al rilascio di licenze per i propri software derivati e quindi non si devono rendere noti a destinatari terzi né il nuovo codice sorgente né eventuali modifiche al software a codice sorgente aperto. Ciò consente lo sviluppo di prodotti software proprietari attraverso l'integrazione di software con licenze permissive open source.

Esempi di licenze permissive:

- MIT License;
- Apache License 2.0;
- Berkley Software Distribution (BSD) License (BSD-2-Clause e BSD-3-Clause);
- Microsoft Public License (Ms-PL).

## 4.4 Compatibilità delle licenze open source

I programmi sono formati perlopiù da una serie di componenti software e moduli che possono essere collegati fra loro in modi diversi. Nello sviluppo di software, i componenti open source esistenti vengono spesso integrati in applicazioni e soluzioni interne proprie. Non appena il software diventa accessibile verso l'esterno tramite sito web, interfacce di programmazione, distribuzione di software o in altra forma, si deve prestare attenzione alla «compatibilità» delle rispettive licenze open source, perché in quel momento può applicarsi il «copyleft».

Se le opere derivate sottoposte a una determinata licenza possono essere distribuite solo alle stesse condizioni di licenza, ne consegue che altre licenze open source con obblighi diversi o contrastanti non possono essere utilizzate per le opere derivate.

Alcune licenze open source contengono una cosiddetta clausola di compatibilità, che consente di utilizzare il codice sottoposto a quella licenza in progetti sottoposti ad altre licenze.


<sup>9</sup> Oltre alla Eclipse Public License (EPL-1.0), esiste anche la Eclipse Distribution License (EDL-1.0). Mentre l'EDL corrisponde alla clausola BSD-3, l'EPL rappresenta una licenza copyleft debole.

<sup>10</sup> La EUPL in sé ha un «copyleft» forte, ma in base alla clausola di compatibilità è tuttavia possibile un trasferimento a licenze con «copyleft» debole in modo che la protezione sia limitata.

Per esempio, la LGPL versione 2.1 consente anche l'utilizzo del codice sotto la GPL. La GPLv3 contiene, fra l'altro, una clausola di compatibilità per la AGPL e la Apache License 2.0. La EURL è realizzata in forma molto aperta e riporta in allegato una lunga lista di licenze compatibili, in particolare anche alcune con «copyleft» debole, come la LGPL. Ciò comporta che la protezione con «copyleft» forte effettivamente stabilita nella licenza venga indirettamente indebolita.

Il grafico seguente illustra le dipendenze delle licenze open source più importanti (Goldstein 2018). La rappresentazione si basa sulla visualizzazione di David A. Wheeler, che ha analizzato le compatibilità delle diverse licenze e dei loro numeri di versione (Wheeler 2007) ed è stata sviluppata insieme ai dati provenienti dal sito [www.gnu.org/licenses/license-list.en.html](http://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html)<sup>11</sup>.

Leggere il grafico come segue: il codice secondo una licenza indicata precedentemente nella catena può essere inserito in un software che viene pubblicato in una licenza indicata successivamente nella catena. Per esempio, sotto il codice con licenza Modified BSD può quindi essere posta una licenza LGPL o una GPL, ma non il contrario. «Public Domain» significa che l'opera è un patrimonio comune.



Importante: dato che la compatibilità delle licenze è sempre rilevante, i team di sviluppo / fornitori di servizi dovrebbero verificare in anticipo se sussistono problemi di compatibilità fra gli stack di sviluppo e le librerie. Ciò significa che prima di approvare l'utilizzo di una libreria, oltre a considerare la sicurezza e l'omogeneità dello stack di sviluppo, è necessario verificare che la licenza della libreria sia compatibile con le licenze rilevanti preferite dall'Amministrazione federale.

Figura 2: Compatibilità delle licenze open source (in base alla rappresentazione di David A. Wheeler, 2007 e [www.gnu.org/licenses/license-list.en.html](http://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html))

<sup>11</sup> Un'ulteriore rappresentazione è stata utilizzata da GÉANT nella sua confluence: Software Licence Selection and Management in GÉANT - GÉANT Software Development Support - GÉANT federated confluence. Lì sono disponibili alcune licenze aggiuntive.

## 5 Licenze per il mero utilizzo

Il presente numero si occupa della situazione nella quale si deve utilizzare un software sottoposto a una licenza OSS che non deve essere elaborato oppure le cui elaborazioni vengono utilizzate solo internamente.

Le licenze che seguono sostanzialmente non creano problemi nell'utilizzo di software da parte delle autorità federali. Si devono tuttavia osservare le relative condizioni, segnatamente se del caso il «copyleft».

In alcune circostanze, la licenza di un modulo software preesistente determina le possibili licenze del prodotto complessivo (v. n. 4.4).

Alcune licenze, se combinate, non sono compatibili (v. 2).

Licenza	«Copyleft»	Particolarità
<b>MIT</b>	No	Licenza preferita dall'Amministrazione federale se si desidera una diffusione più ampia e si intende consentire a terzi di sviluppare software proprietari sulla base di tale licenza.
<b>Apache 2.0</b>	No	Apache è una licenza molto diffusa, conosciuta grazie ai progetti della fondazione Apache. È escluso l'utilizzo dei marchi del concessore di licenza, tranne per la descrizione dell'opera.
<b>GPL v3</b>	Sì	GPL è la licenza «copyleft» per eccellenza. Il «copyleft» si applica anche se si inseriscono in un programma complessivo delle parti con licenza GPL. Gestione dei diritti digitali vietata. Regole di compatibilità speciali.
<b>LGPL v3</b>	Debole	Licenza con «copyleft» ridotto, sviluppata appositamente per le librerie software. Diversamente dalla GPL, con la licenza LGPL è possibile, in determinate circostanze, combinare anche il codice chiuso (ossia proprietario) con il codice LGPL. Esempi: librerie standard come glibc. La LGPL consente di conferire al programma (la libreria viene distribuita come sua parte) la licenza GPL.
<b>Affero GPL v3 (AGPL)</b>	Sì	Anche l'impiego come «software as a service» (SaaS) produce l'effetto «copyleft». Per il resto analoga alla GPL v3.  Questa licenza colma le lacune della licenza GPL, che non prevedeva l'obbligo di rilascio nel caso di un utilizzo per offerte «SaaS».  Grazie a questa licenza, l'Amministrazione federale può garantire che anche per i «SaaS» le estensioni del codice tornino a beneficio della collettività, sostenendo così adeguatamente il principio «public money – public code».
<b>BSD-3</b>	No	Licenza generale liberale. Non si possono utilizzare i nomi degli autori per pubblicizzare opere derivate (clausola pubblicitaria).

<b>European Union Public License (EUPL)</b>	Debole	Licenza speciale utilizzata per l'UE e quindi base utile per progetti europei.  Tiene in considerazione i diritti dell'Unione europea. Rilascio concesso esplicitamente con determinate licenze compatibili.
---	--------	--

Tabella 1: Licenze non problematiche per le autorità federali (secondo [Sc2024])

È possibile ricorrere anche ad altre licenze. In questi casi potrebbe essere necessario consultare il servizio giuridico del rispettivo ufficio.

## 6 Licenza per progetti propri / creazione e in caso di contributi

Il presente numero riguarda i casi seguenti.

- Ulteriore sviluppo / contributo:
  - in cui l'autorità federale sviluppa ulteriormente il software esistente; oppure
  - sviluppa il software *ex novo* ma avvalendosi di librerie di software OSS già esistenti; e
  - mette il software corrispondente a disposizione di terzi. Rientrano fra i terzi anche le organizzazioni dell'Amministrazione federale decentralizzata, purché possiedano una personalità giuridica propria. Se gli ulteriori sviluppi vengono utilizzati solo internamente e non sono messi a disposizione di terzi, si applica solo il numero 5.
- Progetti propri / creazione / pubblicazione:
 

Il presente numero riguarda i casi in cui l'autorità federale sviluppa software nuovi. Tuttavia, questa casistica è piuttosto rara, poiché la maggior parte degli sviluppi si basa su librerie di software open source esistenti.

In caso di sviluppi nuovi completi occorre scegliere un tipo di licenza che renda possibile una base ampia e sostenibile per gli ulteriori sviluppi. Pertanto, è importante che la community di sviluppatori accetti largamente la licenza in questione.

La verifica della compatibilità si svolge secondo «Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto», numero 7.4. La compatibilità delle licenze si evince dalla Figura .

Si devono considerare le dimensioni seguenti:

- caso d'uso;
- controlli auspicati («Em002-2.1 Lista di controllo OSS Chiarimenti preliminari»);
- facilità di creazione di una community («Em002-4 Guida Community»);
- semplicità di utilizzo;
- certezza del diritto;
- diffusione.

Si prediligono le licenze secondo il numero 5.

Le seguenti **licenze «copyleft»** devono essere utilizzate in via prioritaria dalle autorità federali, in particolare se si mira a uno sviluppo aperto sostenibile e se l'effetto copyleft deve applicarsi all'ereditarietà. In questo modo si garantisce che i software pagati dal pubblico e anche tutte le loro derivazioni restino aperti. Si raccomanda una di queste licenze per l'**Amministrazione federale** perché permettono di rispettare al meglio il principio «**public money – public code**».

Licenze consigliate in ordine decrescente:

- **AGPL v3;**

- GPL v3;
- LGPL 3.0;
- European Public License (EUPL).

Le licenze seguenti devono essere utilizzate dalle autorità federali se **non è auspicato** o richiesto alcun **«copyleft»** (in ordine decrescente):

- **MIT**
- Apache License 2.0;
- BSD v3.

Nella collaborazione a progetti esistenti si possono utilizzare senza problemi anche quelle seguenti:

- Mozilla Public License;
- Microsoft Public License.

Se si deve usare un'altra licenza, è consigliabile motivarlo brevemente al momento del rilascio nella «Em002-2.3 Lista di controllo OSS Rilascio e pubblicazione».

**Secondo l'articolo 9 capoverso 4 si deve ricorrere in tutti i casi a licenze consolidate a livello internazionale.**

Altri ausili per la verifica della compatibilità delle licenze sono, per esempio:

- ORT Toolkit (<https://oss-review-toolkit.org/>)
- Black Duck ([www.blackducksoftware.com](http://www.blackducksoftware.com));
- FOSSA ([www.fossa.com](http://www.fossa.com));
- La Open Source License Comparison Grid ([www.cmu.edu/cttec/forms/opensourcelicensegridv1.pdf](http://www.cmu.edu/cttec/forms/opensourcelicensegridv1.pdf));
- FOSSology ([www.fossology.org](http://www.fossology.org));
- Il processo di OpenCode: <https://opencode.de/wissen/rechtssichere-nutzung/open-source-lizenzen#4.-Lizenzierungsleitfragen>

## 7 Casi d'uso e rispettive licenze adatte

La tabella e il grafico seguenti mostrano come scegliere le rispettive licenze adatte sulla base di diversi casi d'uso per software a codice sorgente aperto.

Caso d'uso	Licenza/e	Motivazione
Utilizzare il progetto esistente e apportarvi un contributo	<b>Licenza secondo quanto previsto dal progetto</b>	Necessario per motivi legali.
La licenza è forzata dall'utilizzo delle parti esistenti (licenze con «copyleft»)	<b>Ricorrere a una licenza compatibile con le parti</b>	Necessario per motivi legali.  Attenzione: molte librerie sono disponibili sotto varie licenze. È sufficiente che una sola delle licenze risulti adeguata. La licenza multipla serve, tra l'altro, a garantire che le librerie possano essere utilizzate sia con copyleft che senza.
Ecosistema esistente con licenza preferita (p. es. si tratta di un plugin di un software rilasciato con licenza MIT. In tal caso, l'utilizzo di una licenza MIT sarebbe l'opzione più opportuna in quanto corrisponderebbe alle aspettative di tutti gli altri utenti e il software si integrerebbe nell'ecosistema).	<b>Utilizzare la licenza purché sia nell'elenco, altrimenti usare possibilmente la stessa licenza</b>	L'accettazione da parte della community è fondamentale.
L'obiettivo è la diffusione più ampia possibile, per esempio nell'implementazione di un riferimento <sup>12</sup> (p. es. nel caso in cui debba confluire in soluzioni commerciali).	<b>MIT</b> BSD v3 Apache License 2.0 LGPL v3	In questo caso non si deve applicare il «copyleft».
Le modifiche del codice devono ritornare alle autorità federali.	<b>AGPL v3</b> GNU GPL v3 EUPL	La AGPL forza il rilascio da parte di terzi anche con utilizzo nel cloud, mentre la GPL e la EUPL no.
Non si devono escludere soluzioni «Saas» dal ritorno delle modifiche apportate al codice.	<b>AGPL v3</b>	La AGPL forza il rilascio da parte di terzi anche con utilizzo nel cloud.
Collaborare in modo semplice all'interno della community è per me importante.	<b>AGPL v3</b> GNU GPL v3 Apache License 2.0	Si preferisce la GPL, così che il software rimanga libero.  La licenza Apache contiene regole per la governance della community, oltre a regole sulle «contribution» (non si possono stabilire altre licenze oltre alla Apache; la «contribution» in

<sup>12</sup> P. es. per agevolare l'attuazione di una legge, le autorità federali possono incaricare l'implementazione di un riferimento. Cfr. p. es. <https://ech.ch/de/ech/ech-0238/1.0>

		sé non è disciplinata in modo più dettagliato: se è presente un CLA, dovrebbe avere la priorità), una licenza di brevetti, regole per la licenza di brevetti. In particolare, chi fa valere un brevetto contro un altro «contributor», perde da parte sua la licenza di brevetto sotto la licenza Apache. Le regole che la «Apache Foundation» si dà per le «contribution» sono essenziali. Scegliere questa licenza ha senso se innanzitutto si deve strutturare la governance del progetto secondo la Apache.
Piccolo elemento universalmente impiegabile («library») o piccolo pezzo di software per cui non è importante la sostenibilità o l'aggiornamento da parte di una community	<b>MIT</b> Apache License 2.0 BSD v3 LGPL v3	La LGPL statuisce un copyleft solo per l'elemento stesso ma non per l'intero progetto in cui questo viene inserito.  Le altre licenze sono permissive.
Deve essere semplice, permissiva e il controllo per me non è importante.	<b>MIT</b> Apache License 2.0 BSD v3	Massima permissività
Per le autorità federali è importante sapere cosa succede con il codice e si desidera riavere indietro quanti più miglioramenti possibile.	<b>AGPL v3</b> GNU GPL v3	«Copyleft»
Si deve evitare che il software diventi proprietario e sia posizionato sul mercato come prodotto della concorrenza.	<b>AGPL v3</b> GNU GPL v3	«Copyleft»
Si deve impedire che l'autorità federale dipenda dai singoli fornitori («vendor lock-in»).	<b>AGPL v3</b> GNU GPL v3	Il «copyleft» impedisce in particolare che nel corso del tempo un fornitore possa crearsi una posizione di esclusiva utilizzando il software della Confederazione in un prodotto proprietario, il che comporterebbe a sua volta una dipendenza della Confederazione da tale fornitore.

Tabella 2: Licenza da utilizzare a seconda del caso d'uso per il rilascio di un nuovo software secondo l'articolo 9 LMeCA (grassetto = soluzione consigliata, se non ci sono controindicazioni)




Figura 3: Albero decisionale ampliato per la selezione della licenza per l'Amministrazione federale (se non si tratta di AGPL o MIT)

Il «software bill of materials» (SBOM) mostrato nella figura 3 è la distinta base del software di tutte le librerie e componenti preesistenti che sono stati integrati nella soluzione complessiva. Ogni libreria ha una propria licenza. A dipendenza del livello di compatibilità con le altre licenze (cfr. n. 4.4), è possibile che la scelta delle licenze per la pubblicazione risulti limitata.

Un ultimo punto può influire sulla decisione: a posteriori è più semplice passare da una licenza più restrittiva a una meno restrittiva, mentre nel caso contrario è quasi inevitabile ricorrere a un «fork»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Per una definizione cfr. «Em002-1 Guida pratica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale» [Em002-1]

## 8 Temi legali particolari

### 8.1 Aspetti internazionali

Le questioni giuridiche essenziali per quanto concerne gli OSS nella prassi riguardano principalmente la natura contrattuale della licenza stessa.

In riferimento alle questioni di diritto di licenza si applica innanzitutto il diritto scelto dalle parti (p. es. la Mozilla Public License MPL indica al numero 8 la scelta del diritto della parte convenuta).

Se non si può scegliere il diritto applicabile, come accade per tutte le altre licenze qui rappresentate, si applica di regola il diritto dello Stato del concessore di licenza. Quindi, se le autorità federali pongono un software sotto la licenza di un concessore estero, si applica il diritto del Paese in questione. Se sono coinvolti diversi «contributor» possono sorgere situazioni complesse. Al contrario, in eventuali controversie tra licenziatari esteri e le autorità federali in veste di concessore di licenza, si applica il diritto svizzero.

Non si può rispondere in modo generico nemmeno alla domanda su quali aspetti facciano parte del diritto contrattuale e quali del diritto d'autore e la questione può rivelarsi complessa nel singolo caso. La trasferibilità del diritto d'autore o di parti di esso e l'estensione della concessione ammissibile del diritto rientra, per esempio, nel diritto d'autore. In questo caso è necessario adeguarsi al diritto del rispettivo Paese di protezione e non è possibile una diversa scelta del diritto applicabile (cfr. Jaeger/Metzger, 449 segg.).

### 8.2 Esclusione della responsabilità e della garanzia

Purché sia ammissibile per legge, le licenze open source escludono di norma qualsiasi garanzia e responsabilità. Nella prassi, in effetti non si presentano quasi mai questioni di responsabilità o garanzia e pertanto i rispettivi rischi sono bassi.

Si deve presupporre che, nel caso di un corretto rilascio di licenza, si applicano le clausole di esclusione della responsabilità presenti in tutte le licenze trattate qui, in modo che rimanga solo la responsabilità per colpa grave e dolo ed eventualmente per danni a persone.

Possono essere riservate regole relative alle condizioni generali di contratto, come accade per esempio in Germania; tuttavia, purché il soggetto responsabile sia l'autorità federale in veste di concessore di licenza, si applica il diritto svizzero (cfr. numero 8.1), che nei rapporti B2B ammette le suddette esclusioni di responsabilità e garanzia.

D'altro canto, ciò significa anche che in caso di errori di programma è in genere difficile fare ricorso agli autori del codice OSS in questione.

La procedura consueta nell'utilizzo di OSS consiste in genere nel tutelarsi contro gli errori attraverso le misure usuali della sicurezza IT e assicurarsi la risoluzione degli errori attraverso contratti di manutenzione. Non si fa ricorso alle persone che hanno contribuito agli OSS.

### 8.3 «Copyleft» e rilascio di licenze tra i servizi dell'Amministrazione federale

Il «copyleft» si applica in caso di distribuzione tra diverse persone giuridiche (p. es. nel gruppo o tra servizi dell'Amministrazione federale decentralizzata con personalità giuridica propria).

Il «copyleft» non si applica in caso di distribuzione tra servizi della stessa persona giuridica (p. es. all'interno dell'Amministrazione federale centrale).

## 8.4 Rilascio di licenze di brevetti

Nell'interpretazione giuridica europea, i brevetti di software sono ammessi solo entro certi limiti. È determinante a tal fine se il software fornisce un contributo tecnico, ovvero se risolve un problema tecnico concreto esterno al computer su cui opera. Alcuni esempi potrebbero essere il controllo del motore nelle automobili o il controllo di un robot. I software che operano semplicemente su un computer senza avere alcuna «conseguenza esterna» non sono generalmente brevettabili in Europa. Pertanto, la maggior parte dei programmi software non rientra nell'ambito del diritto di brevetto.

In altre aree del mondo, in particolare negli Stati Uniti, i brevetti di software vengono rilasciati in modo leggermente più flessibile. Anche negli Stati Uniti, tuttavia, un'idea astratta o un modello commerciale che sia semplicemente stato implementato in un software del computer non costituiscono un'invenzione brevettabile.

Per alcune singole licenze, ovvero la GPL2, le licenze BSD e la licenza MIT, eventuali brevetti del concessore non sono a loro volta rilasciati con la licenza stessa.

Per progetti che potrebbero trovare impiego anche al di fuori dell'Europa o che presentano la suddetta forma di «conseguenza esterna», si raccomanda di chiarire nel singolo caso gli aspetti inerenti al diritto dei brevetti.

## 8.5 «Dual Licensing»

L'autore può sottoporre il software a diverse licenze contemporaneamente; in questo caso si parla di «dual licensing» o licenza duale.

È interessante dal punto di vista pratico una forma di «dual licensing» con cui l'autore, da un lato, rilascia il software come OSS con «copyleft» forte (impedendo che possa essere integrato in software proprietari) e, dall'altro, viene offerta ai licenziatari interessati una licenza a *pagamento* che consente loro di integrare il software in altri software proprietari.

I licenziatari interessati sono disposti a pagare perché in questo modo possono evitare di rilasciare il proprio software proprietario come OSS. Si veda anche l'appendice del documento «Em002-1 Guida pratica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale».

La licenza duale può essere interessante anche per le autorità federali stesse. Purché i diritti d'autore spettino alle autorità federali (aspetto che, p. es., è disciplinato in questo modo nelle condizioni generali di contratto dell'Amministrazione federale), solo queste possono decidere in merito a un'eventuale licenza duale.

Se la manutenzione e lo sviluppo (ulteriore) vengono affidati a terzi, la situazione può forse essere diversa: se i diritti sono a titolo eccezionale in mano a questi ultimi e se le autorità federali si sono riservate solo il diritto di concedere una licenza OSS con «copyleft», i terzi potrebbero essere tentati di assumere una licenza duale. Se si desidera impedirlo occorre escluderlo a livello contrattuale.

## 8.6 Modifica di licenze a posteriori

Innanzitutto occorre osservare che, di regola, le licenze OSS non sono revocabili né modificabili. I licenziatari che hanno stipulato il contratto di licenza *prima* di un'eventuale modifica possono continuare a utilizzare il codice sulla base della vecchia licenza, modificarlo e trasmetterlo a terzi.

Nella prassi, la modifica di licenze comporta spesso quindi la suddivisione di una nuova versione del software nella vecchia licenza, che viene ulteriormente sviluppata in maniera autonoma («fork») dal licenziatario precedente.

L'introduzione di una nuova licenza per un software è possibile solo se tutti gli autori del software sono concordi. Nella vi prassi sono per esempio casi di modifica in cui si è passati da una licenza permissiva a una con «copyleft».

## 8.7 Menzione dei «contributor» (collaboratori e terzi)

Se un programma per computer viene creato nel quadro di un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ottiene una licenza esclusiva per l'utilizzo (art. 17 LDA). Ai collaboratori resta in sostanza il diritto morale dell'autore sul software (o, in base alla teoria riconosciuta in materia, solo una parte essenziale). Lo stesso vale per i terzi che sviluppano software per le autorità federali, purché si applichino le rispettive condizioni generali di contratto (CGC) della Confederazione<sup>14</sup> che trasferiscono i diritti derivanti alle autorità stesse.

Tuttavia resta il dubbio se i «contributor» (collaboratori, terzi) debbano avere il diritto o il dovere di farsi riconoscere nei «repository» open source come autori di «contribution».

Un argomento a favore dell'impiego di OSS da parte delle autorità federali sta nell'offrire posti di lavoro interessanti: gli OSS offrono a chi vi contribuisce l'opportunità di mettere pubblicamente alla prova le proprie conoscenze e quindi di crearsi una reputazione. Le loro capacità sono verificabili, sono testimoniate da pari e chi ha avuto influenza in un progetto OSS può avvalersene a proprio vantaggio nella ricerca di un lavoro.

Un ulteriore valido motivo potrebbe essere il diritto morale dell'autore, la cui essenza non può essere sottratta all'autore originario né per contratto né per legge. Nei programmi per computer questa parte essenziale è tuttavia ridotta; la pretesa secondo cui anche lo sviluppatore di un programma per computer avrebbe diritto a essere menzionato per nome sarebbe probabilmente eccessiva.

A questo si aggiunge che uno scambio fra esperti nella community presuppone che essi siano individualmente disponibili a confrontarsi con gli altri.

In base al progetto, secondo quanto detto sopra, può essere ragionevole dare ai partecipanti la possibilità di farsi riconoscere come «contributor» all'interno della community.

Dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati è bene comunque evitare un obbligo in questo senso, anche se lo scambio all'interno della community non presuppone la dichiarazione del proprio nome; anzi, ricorrere a uno pseudonimo rappresenta più la regola che l'eccezione. I partecipanti che non desiderassero rivelare il proprio nome dovrebbero avere la possibilità di essere menzionati con uno pseudonimo.

**Si consiglia, se non ci sono controindicazioni per il progetto, di pubblicare i nomi degli sviluppatori nei «commit». In ogni caso, le autorità federali dovrebbero comparire come titolari dei diritti.**

---

<sup>14</sup> [www.bkb.admin.ch/it/condizioni-general-di-contratto-della-confederazione](http://www.bkb.admin.ch/it/condizioni-general-di-contratto-della-confederazione)

## 8.8 Diritti d'autore e licenze nell'ambito dell'IA generativa per la creazione di codici

Questa sezione fa riferimento esclusivamente a codici creati usando un'intelligenza artificiale generativa. Ulteriori informazioni al numero 2.2 del documento «Em002-6 Domande frequenti sulla pubblicazione di OSS (FAQ OSS)».

Un codice generato con un LLM non è protetto dal diritto d'autore, ma i dati di addestramento utilizzati lo possono essere. Se il codice corrisponde esattamente a quello originale, va trasferita anche la licenza. Se invece è stata creata solo una parte di codice e gli sviluppatori hanno poi apportato ulteriori modifiche, il rischio che il software sia considerato come derivato è ridotto. È importante notare che alcuni LLM richiedono che il codice sia contrassegnato in modo appropriato; è necessario rispettare i relativi accordi contrattuali.

## 8.9 «Contributor license agreement» (CLA) e Developer certificate of origin (DCO)

Se più autori lavorano al codice di un progetto open source, essi ricevono diritti congiunti sul codice che ne deriva. Il codice viene concesso in licenza a terzi tramite licenza OSS, per cui tra ogni utente e ogni autore si crea un contratto di licenza separato (gruppo di licenze). Questa circostanza può causare una situazione giuridica non chiara, per esempio in caso di rapporti internazionali (v. al riguardo il n. 8.1). Quando le aziende decidono di sottoporre il loro software a una licenza OSS e di ricevere contributi da terzi, a volte hanno anche l'esigenza di mantenere un certo controllo sul codice.

Pertanto può essere interessante riservarsi la possibilità di sottoporre il progetto a una nuova licenza oppure si potrebbe voler attribuire una licenza duale al codice concesso con licenza «copyleft» e a tal fine sarebbero necessari più diritti di quelli che si otterrebbero dai propri «contributor» con una semplice licenza OSS (v. n. 8.5). I «contributor license agreement» (chiamati anche «copyright transfer agreement») dovrebbero risolvere simili problemi.

Un «**contributor license agreement**» (CLA) è un **accordo giuridicamente vincolante** che determina le **condizioni per i contributi ai progetti**. I «contributor» sono tenuti a sottoscrivere questo accordo prima di poter contribuire con contenuti al progetto. In sostanza, i «contributor» concedono al progetto e ai suoi utenti il diritto di **utilizzare, modificare e diffondere** i contributi forniti. Confermano inoltre che i contributi **sono stati redatti in modo autonomo o sono stati legittimati da terzi**.

Il «**developers certificate of origin**» (DCO) è un sistema di certificazione introdotto dalla Linux Foundation nel 2004. Il suo obiettivo è simile a quello di un CLA e rappresenta uno strumento alternativo adeguato. Per ogni contributo al progetto, i «contributor» confermano **(a) di essere legittimati a fornire il contributo, (b) che il contributo è coperto da una licenza compatibile con il progetto e (c) di acconsentire alla diffusione e all'utilizzo del contributo come open source**.

Lo strumento principale dei CLA è o la cessione dei diritti d'autore da parte dei «contributor» agli sviluppatori principali o all'organizzazione promotrice (nel caso di «copyright transfer agreement») oppure anche la concessione di una licenza il più possibile ampia e in genere irrevocabile da parte dei «contributor» agli sviluppatori principali (p. es. Apache ha definito un CLA). Anche i contributi a progetti chiusi sono spesso soggetti a un CLA.

Nella community OSS, i CLA sono controversi<sup>15</sup>, tra l'altro perché possono generare lacune

<sup>15</sup> P. es. <https://ben.balter.com/2018/01/02/why-you-probably-shouldnt-add-a-cla-to-your-open-source-project/>

nel «copyleft». A oggi esistono però anche CLA che limitano lo sviluppatore principale in merito all'assegnazione di una nuova licenza per il codice del progetto.




Figura 4: diversi scenari per il trasferimento del codice sorgente e dei relativi diritti

Per quanto riguarda lo **sviluppo autonomo** (creazione), non sussiste alcun problema: secondo l'articolo 17 LDA, i diritti di utilizzo di software sviluppati dai collaboratori interni dell'autorità federale spettano a quest'ultima. In presenza di sviluppatori di terzi, essa deve assicurarsi i diritti (p. es. ricorrendo alle rispettive CGC della Confederazione). Ciò significa che in questo caso non sono necessari CLA o DCO.

Se le autorità federali sono i principali sviluppatori e accettano contributi e collaborazioni, è opportuno rinunciare a un CLA. In ogni caso è possibile ricorrere a dei DCO (spiegazione ed esempio nel n. 3.3 del documento «Em002-4 Guida Community OSS»). In linea di principio, i contributi ai progetti delle autorità federali dovrebbero basarsi su una licenza OSS, in modo da non aumentare ulteriormente gli ostacoli per i contributi.

Tuttavia, se in seguito a una valutazione dovesse sussistere la necessità di un CLA in un caso specifico, l'autorità federale dovrebbe utilizzare quello di Apache<sup>16</sup>. In tal caso, questa decisione e il CLA dovrebbero essere menzionati nelle osservazioni finali dei documenti «Em002-2.1 Lista di controllo OSS Chiarimenti preliminari» e «Em002-4.1 Lista di controllo Community OSS».

Se le autorità federali partecipano tramite contributi a software di terzi che richiedono un CLA, il servizio giuridico deve verificare caso per caso se le autorità federali possono accettare il CLA esistente<sup>17</sup>. A tal fine occorre stabilire quanto segue:

- Un altro organo federale ha già firmato il CLA?
- Chi verifica il CLA?
- Chi lo firma? (La persona deve essere autorizzata a firmare per conto della Confederazione nei confronti di terzi)
- Dove viene archiviato?
- Come viene documentato il CLA o il DCO nel progetto?

<sup>16</sup> [www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html](http://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html)

<sup>17</sup> Per ogni destinatario, l'Amministrazione federale dovrebbe verificare la firma di un CLA solo una volta. In altre organizzazioni, questo fattore viene quindi considerato molto importante e i CLA firmati vengono conservati nell'archivio dei contratti. I CLA non possono eludere gli obblighi dell'autorità federale ai sensi dell'articolo 9 LMeCA.

- Come si garantisce che il codice che è stato rilasciato rimanga pubblicato? (Rimane responsabilità dell'autorità federale ai sensi dell'art. 9 LMeCA, cfr. [KKB-MB])

Possibili criteri per la verifica:

- Compatibilità con l'articolo 9 LMeCA: il codice rimane aperto?
- L'autorità federale prevede dei rischi per sé stessa?
- L'autorità federale prevede dei vantaggi per sé stessa (p. es. il codice non deve essere gestito o sviluppato da solo) o per altri (nel sistema federale svizzero o in Europa è possibile ottenere un effetto più ampio senza sforzo)?
- I diritti ceduti sono trasferibili?
- Non vengono trasferiti obblighi (superflui) all'autorità federale?
- Si tratta sostanzialmente del CLA Apache?

## 8.10 Problematica (L) GPL-3.0 e IoT 7.4.4

In [BITKOM2023] si fa riferimento a una problematica legata all'utilizzo di licenze (L)GPL-3.0 in relazione a software a basso livello: tali dispositivi dovrebbero rendere possibile l'installazione di versioni proprie/nuove del software. Per motivi di sicurezza, ciò non è auspicato in determinate circostanze.

## 8.11 Posizione giuridica della documentazione

Secondo l'articolo 5 LDA, «le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche» non sono protetti dal diritto d'autore.

Questo si spinge oltre la licenza CC0, poiché il titolare del diritto non può rilasciare l'opera nel pubblico dominio rinunciando a tutti i diritti d'autore e ai diritti connessi in tutto il mondo poiché essa è già di pubblico dominio per legge. Il messaggio concernente la LDA recita nel commento all'articolo 5: «La disposizione non impedisce a certe categorie di opere risultanti da un'attività ufficiale di beneficiare, come in passato, della protezione del diritto d'autore. I documenti delle commissioni dell'Amministrazione e dei gruppi di lavoro, i rapporti peritali e le riviste pubblicate dagli Uffici federali, ad esempio, non sono toccati dalla presente norma. Non esiste un interesse preponderante che militi in favore della libera diffusione, poiché tali documenti non influiscono sullo statuto giuridico del cittadino.»

Si può quindi sostenere che per molti documenti e documentazione rilevanti in relazione ai software a codice sorgente aperto pubblicati dalle autorità federali non sussiste alcuna protezione del diritto d'autore. Il criterio determinante è se il documento influisce sullo statuto giuridico del cittadino ed è quindi escluso dalla protezione del diritto d'autore oppure no. In caso negativo si dovrebbe ricorrere a una licenza adeguata (CC0<sup>18</sup>, CC BY, CC BY-SA o eventualmente LGPL).

Malgrado ciò, per molti utenti la situazione resterebbe poco chiara soprattutto nell'impiego internazionale della documentazione.

Pertanto riteniamo che sarebbe opportuno se, come nel caso del presente documento, fosse apportato anche un rilascio corrispondente per motivi di sicurezza.

---

<sup>18</sup> [www.creativecommons.ch/](http://www.creativecommons.ch/)

## 9 Ulteriori informazioni su questioni giuridiche

È possibile reperire ulteriori informazioni sui software a codice sorgente aperto, sulle caratteristiche concrete delle licenze e su aspetti giuridici di approfondimento in diverse pubblicazioni che vengono illustrate di seguito (v. anche i riferimenti alla fine del documento).

- Ulteriori indicazioni riguardo all'applicazione dell'articolo 9 LMeCA sono esposte nel testo «Open Source Software im EMBAG, Analyse des neuen Art. 9 des Bundesgesetzes über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben» di Rika Koch e Simon Schlauri, contenuto nel volume dedicato alla conferenza sugli acquisti del settore dell'informatica tenutosi nel 2023 a Berna.
- Il documento «Leitfaden Open-Source-Software 2.0» della tedesca BITKOM affronta nel dettaglio le questioni giuridiche relative agli open source [BITKOM2023]. Tuttavia, parte dal presupposto della situazione giuridica in Germania.
- Nel suo libro «Softwareschutz: Urheberrecht, Patentrecht, Open Source» [St2011], Wolfgang Straub esamina i dettagli giuridici del «copyleft» in relazione al diritto d'autore svizzero e approfondisce la compatibilità delle licenze open source. La parte sui software a codice sorgente aperto nonché le traduzioni in tedesco di diverse licenze open source che tengono in considerazione la terminologia giuridica svizzera sono liberamente disponibili sul sito web [www.it-recht.ch](http://www.it-recht.ch).
- Nel loro libro esaustivo «Open Source Software – Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software» [JaAx2016], Till Jaeger e Axel Metzger danno risposte approfondite a diverse questioni giuridiche relative ai software a codice sorgente aperto. Tuttavia, partono dal presupposto della situazione giuridica in Germania.
- Kropp Jonathan/Bauer Alexander, Open Source Compliance und Litigation, CB 2019 pag. 285 e segg.
- Reymond Michel José, Questions de responsabilité civile et contractuelle soulevées par la distribution de „logiciels libres“ (open source), SZW 2022 pag. 69 e segg.

Inoltre, vari portali online forniscono informazioni dettagliate sulle caratteristiche e problematiche di determinate licenze open source.

- Nel sito <https://choosealicense.com>, una piattaforma di GitHub, si possono selezionare gli obiettivi auspicati per un progetto open source e sulla base dei quali verrà proposta una licenza open source.
- Nel sito <https://opensource.guide/it/legal/>, GitHub ha messo a disposizione una guida online che tratta questioni giuridiche concrete.
- Nel sito [www.gnu.org/licenses/license-list.en.html](http://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html) si trovano brevi commenti a diverse licenze con indicazioni sulla compatibilità, in particolare relativamente alla GPL.
- Nel sito <https://opensource.org/faq>, la Open Source Initiative si occupa di numerose domande e risposte su aspetti giuridici delle licenze open source.
- All'indirizzo <https://copyleft.org/guide> è pubblicato una guida esaustiva che illustra i dettagli del «copyleft».
- La pagina <https://tldrlegal.com> fornisce un riepilogo delle licenze open source più importanti indicando per ogni licenza cosa consente («can») cosa vieta («cannot») e cosa prescrive («must»).
- All'indirizzo <https://opensource.com/tags/licensing> sono pubblicati continuamente contributi sulle domande più attuali riguardo alle licenze.

- All'indirizzo [www.ifross.org/faq-haeufig-gestellte-fragen](http://www.ifross.org/faq-haeufig-gestellte-fragen), l'istituto privato per questioni giuridiche dei software liberi e open source di Berlino («Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software», ifrOSS) ha pubblicato numerose risposte su tale tema.

Oggi, la compliance con le licenze open source viene attuata principalmente con tool software (per ulteriori domande su questo argomento cfr. anche Fröhlich-Bleuler [Fr2012] e Kuhn, Williamson e Sandler [KuWiSa2008]). Da un lato, esistono diversi tool open source della «Linux Foundation» che rientrano nel concetto di «fossology», documentati e pubblicati sul sito web [www.fossology.org](http://www.fossology.org). Dall'altro, fornitori commerciali come Black Duck<sup>19</sup> o FOSSA<sup>20</sup> offrono diverse soluzioni proprietarie con cui è possibile verificare la compatibilità delle licenze open source impiegate.

---

<sup>19</sup> [www.blackducksoftware.com](http://www.blackducksoftware.com)

<sup>20</sup> <https://fossa.com>

# Appendice

## A. Modifiche rispetto alla versione precedente

- Aggiunto il management summary
- Le licenze AGPL e MIT sono ora raccomandate come scelta preferenziale
- Nuovo capitolo 8.8: diritti d'autore nell'ambito di codici generati con IA
- Il capitolo 8.9 «CLA e CDO» è stato notevolmente ampliato
- Piccole modifiche redazionali e miglioramenti
- Aggiunti ulteriori esempi

## B. Riferimenti

Cfr. «Em002 Guida strategica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale».

## C. Abbreviazioni

Cfr. «Em002 Guida strategica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale» e «Em002-6 Domande frequenti sulla pubblicazione di OSS (FAQ OSS)».

## D. Esempi di rilasci riusciti e delle loro licenze

In futuro, questa lista verrà sostituita da una raccolta di metadati secondo gli standard public-code.yml.

### D.1 Loom

URL	<a href="https://gitlab.com/swiss-armed-forces/cyber-command/cea/loom">https://gitlab.com/swiss-armed-forces/cyber-command/cea/loom</a>
Autorità federale	Kommando Cyber
Descrizione	Loom è un motore di ricerca di documenti potente e facile da usare. Oltre a fornire efficienti funzioni di ricerca e utilizzo, permette anche di automatizzare l'indicizzazione di fonti di dati configurate, eseguire OCR e tagging nonché di estrarre contenuti e metadati.
Anno	2025
Licenza	MIT
Motivazione	-

### D.2 trustbroker.swiss

URL	<a href="https://github.com/trustbroker-swiss/trustbroker.swiss">https://github.com/trustbroker-swiss/trustbroker.swiss</a>
Autorità federale	CaF, UFIT
Descrizione	Trust Broker Swiss fornisce servizi di federazione tra parti fiduciarie (applicazioni, fornitori di servizi, altri sistemi IAM o «policy enforcement points») e fornitori di identità (IdP, detti anche «claims provider») utilizzando archivi di attributi affidabili per arricchire gli utenti autenticati.  Consente agli IdP e alle parti fiduciarie di scambiare informazioni tramite una terza parte che nasconde le specifiche dell'IdP e che fornisce un'identità uniforme o almeno ulteriormente verificata.
Anno	2024
Licenza	AGPL
Motivazione	Le modifiche al codice devono rimanere in ogni caso aperte ed essere di nuovo restituite.  Nel caso di Trust Broker è stata effettuata una verifica molto dettagliata del tema delle licenze. Per progetti di grandi dimensioni è possibile effettuare una verifica con questo livello di dettaglio. In particolare, tutte le licenze compatibili con il «software bill of material» sono state elencate in un pool di licenze.

### D.3 Geocat.ch

URL	<a href="https://github.com/geonetwork/core-geonetwork">https://github.com/geonetwork/core-geonetwork</a>
Autorità federale	swisstopo
Descrizione	GeoNetwork è un catalogo per la gestione delle risorse con riferimento spaziale. Offre potenti funzioni di elaborazione e ricerca dei

	metadati nonché un visualizzatore interattivo di mappe web. Attualmente viene utilizzato in numerose iniziative di infrastrutture di dati spaziali in tutto il mondo.
Anno	2012
Licenza	GPL 2.0
Motivazione	-

#### D.4 GWEN / ampycloud / c4dl-multi / dvas / ...

URL	<a href="https://meteoswiss.github.io/ampycloud/">https://meteoswiss.github.io/ampycloud/</a>
Autorità federale	MeteoSvizzera
Descrizione	Pacchetto Python per determinare la percentuale di copertura del cielo e l'altezza di base degli strati nuvolosi grazie ai dati del ceilometro.
Anno	2023
Licenza	Diverse licenze, BSD
Motivazione	-

#### D.5 EMSG (gestione della manutenzione nel comprensorio insediativo)

URL	<a href="https://github.com/astra-emsg/ASTRA.EMSG">https://github.com/astra-emsg/ASTRA.EMSG</a>
Autorità federale	MeteoSvizzera
Descrizione	EMSG è un'applicazione web GIS in C# sviluppata dal governo svizzero per gestire l'«asset management» delle risorse dei sistemi stradali urbani.
Anno	2017
Licenza	BSD
Motivazione	-

#### D.6 Applicazione certificato COVID

URL	<a href="https://github.com/admin-ch/CovidCertificate-Documents">https://github.com/admin-ch/CovidCertificate-Documents</a>
Autorità federale	UFIT
Descrizione	Applicazione svizzera per i certificati COVID
Anno	2020
Licenza	MIT
Motivazione	Per quanto possibile permissiva, in modo da poter utilizzare tutti i codici.

## D.7 GovCert Website

URL	<a href="https://github.com/govcert-ch/website">https://github.com/govcert-ch/website</a>
Autorità federale	NCSC
Descrizione	Codice sorgente del sito web per il «computer emergency response team» (GovCERT) del governo svizzero
Anno	2023
Licenza	MIT
Motivazione	-

## D.8 Varie librerie sui dati aperti (p. es. dati collegati)

URL	<a href="https://github.com/SwissFederalArchives">https://github.com/SwissFederalArchives</a>
Autorità federale	AFS
Descrizione	Il «repository» dell'Archivio federale svizzero su GitHub offre accesso ai codici sorgente delle nostre applicazioni e permette all'utente di creare propri «fork» e segnalare gli errori oppure proporre funzionalità ampliate all'interfaccia «Issues».
Anno	2023
Licenza	AGPL, Apache, MIT
Motivazione	I dati aperti e i software a codice sorgente aperto vanno nella stessa direzione. AGPL consente l'apertura massima.

## D.9 Apache FOP adattato per PDF archiviabili

URL	<a href="https://xmlgraphics.apache.org/fop/">https://xmlgraphics.apache.org/fop/</a>
Autorità federale	IPI
Descrizione	L'IPI auspicava una versione di Apache FOP in grado di creare PDF archiviabili. Per questo uno degli sviluppatori centrali (Jeremias Märki) ha delegato l'incarico di un ampliamento e le modifiche sono confluite direttamente nel progetto.
Anno	2007
Licenza	Apache
Motivazione	Sono stati apportati ampliamenti a un progetto open source esistente.

## D.10 Inserimento elettronico sicuro sul piano giuridico con eKomm

URL	<a href="https://launchpad.net/ekomm">https://launchpad.net/ekomm</a>
Autorità federale	IPI
Descrizione	L'IPI auspicava un software per l'inserimento elettronico.

Anno	2009
Licenza	Apache
Motivazione	L'IPI voleva far eseguire il rilascio al fornitore (Glue), mantenendolo permissivo (installazione in applicazioni proprie).